

Allegato " C " al n. 6814/4741 di rep.

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita un'Associazione denominata:

"Associazione L'AMICO CHARLY - ENTE DEL TERZO SETTORE" per brevità anche **"Associazione L'AMICO CHARLY ETS"** (di seguito anche "l'Associazione"). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" l'associazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

SEDE

2.1 La sede legale dell'Associazione è fissata in Milano.

2.2 Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero.

Articolo 3

DURATA

3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

SCOPO E ATTIVITA'

4.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue le finalità di cui sopra mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), i) e l) del Dlgs



Almondo Lucero

117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore). In particolare l'Associazione persegue il suo scopo attraverso:

- l'offerta ai giovani di uno spazio fisico e virtuale, dove essi possano elaborare, progettare, realizzare in piena autonomia (un'autonomia responsabile) iniziative a misura dei loro interessi e bisogni, come, ad esempio, attività musicali, informatiche, teatrali, nonché uno spazio per graffiti;
- la promozione di iniziative in ambito educativo, culturale, sportivo e ricreativo tese a creare stimoli e interessi adeguati all'utenza giovanile, anche in collaborazione con altre agenzie formative operanti sul territorio, prime fra tutte le scuole superiori e le diverse comunità;
- la realizzazione nei locali dell'Associazione di uno sportello gestito da esperti delle problematiche giovanili, per intervenire, su richiesta, con aiuti personalizzati;
- la realizzazione di attività e iniziative volte all'integrazione culturale, sociale e di genere dei giovani;
- l'assistenza educativa di sostegno scolastico;
- la gestione ed erogazione di servizi educativi destinati alla formazione dei giovani.

4.2. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri ed i limiti definiti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4.3. L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Articolo 5

SOCI- CRITERI DI AMMISSIONE

5.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato.

5.2 L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione.

5.3. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

5.4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio che deve essere iscritto nel libro dei soci. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

Memorie

Articolo 6



DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell'Associazione.

6.2 Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la partecipazione alla vita associativa secondo le modalità previste dal presente Statuto, nonché diritti di voto per quanto concerne le delibere assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione. I soci hanno diritto di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

6.3 I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

7.1 La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica, estinzione dell'ente;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione;
- decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di dichiarazione di interdizione o inabilitazione o di mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- espulsione. Il Socio può essere espulso per (i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; (iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, presieduta dal Presidente e/o dal Vice Presidente. Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea.

7.2 Coloro che sono esclusi o recedono dall'Associazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 8 VOLONTARI

8.1 L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

8.2 Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro subordinato o autonomo o da qualsivoglia altro rapporto di lavoro retribuito è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Articolo 9

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

9.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e può essere accresciuto da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.

9.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;



Almendra Lencina

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

9.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

9.4 È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Articolo 11

ASSEMBLEA

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5.1 ed è ordinaria e straordinaria.

11.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è, altresì, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei soci.

11.3 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) nominare i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero, e del Presidente;
- b) nominare i componenti dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- c) nominare il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. L.gs. 117/2017 o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

11.4 L'assemblea può, inoltre, essere convocata, in sede straordinaria, per:

- a) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- b) deliberare, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare l'estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 12

CONVOCAZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA

12.1 La convocazione dell'Assemblea avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun socio almeno otto giorni liberi prima della data



fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno tre giorni di preavviso.

12.2 Ogni socio iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale o di un suo delegato.

12.3 In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati. L'Assemblea è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i soci nonchè l'organo amministrativo.

12.4 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto salvo per le delibere di cui all'art. 11.4 lett. c) che devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

12.5 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

12.6 Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale nel libro verbali delle assemblee, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

Articolo 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabili su delibera dell'Assemblea degli soci da tre a nove scelti tra i soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

13.2 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadesse dall'incarico, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. L'intero Consiglio Direttivo decade qualora venga meno almeno la metà più uno dei Consiglieri.

13.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno - ove non vi abbia provveduto l'Assemblea - un Presidente il quale è rieleggibile alla scadenza del proprio mandato.

13.5 Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Presidente Onorario a coloro che hanno rivestito in passato la carica di Presidente. Il Presidente Onorario se non riveste anche la carica di consigliere può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Tale qualifica permane fintanto che permane il Consiglio Direttivo che l'ha attribuita.

13.6 Il Consiglio Direttivo può eleggere un Vice Presidente che coadiuva il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.



Allegato 13

13.7 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico che segua in particolare la promozione e lo sviluppo delle finalità dell'Associazione. Sia le modalità di nomina, sia il numero dei suoi componenti, sia la scelta degli stessi restano di competenza del Consiglio Direttivo. E' altresì, facoltà del Consiglio Direttivo nominare ogni altro organismo necessario e/o utile per il buon andamento dell'Associazione.

13.8 Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso, oltre al rimborso delle spese documentate, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente.

Articolo 14

CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi, o chi ne faccia temporaneamente le veci, lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica e l'organo di controllo.

14.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le deliberazioni

possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

14.3 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

14.4 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

Articolo 15

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione.

15.2 In particolare, il Consiglio Direttivo, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- d) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;
- f) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale

Membro

Articolo 16

PRESIDENTE

16.1 Al Presidente dell'Associazione spettano la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi; il Presidente convoca e presiede



l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione degli atti deliberati.

16.2 Il Presidente, o uno dei membri del Consiglio direttivo da lui delegato, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

16.3 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni al Vice Presidente, o ad un altro Consigliere entro i limiti di quelli ad esso conferiti.

Articolo 17

L'ORGANO DI CONTROLLO

17.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii, ovvero negli altri casi in cui è d'obbligo per legge l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

17.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

17.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

17.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

17.6 Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.7 Qualora se ne ravvisi la necessità o nei casi di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Articolo 18

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

18.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'assemblea approva il bilancio preventivo del successivo esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo.

18.2 Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il Bilancio Sociale.

Articolo 19

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

19.1 L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

19.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo le disposizione dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20

NORME APPLICABILI

20.1 Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.

Alessandro Luongo



Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonchè ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 28 aprile 2023



Firmato digitalmente da
DEBORA FERRO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154